



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 30 maggio 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.7998/2023 R.G. Lavoro, promossa

DA

QUARANTA MARIA, nata a Catania il 16/12/1951, C.f.: QRNMRA51T56C351V, ivi residente al viale M. Rapisardi n. 262, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Carmelo Luca Spanò

RICORRENTE -

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore, COD. FISC. – 80078750587 con sede in Roma Via Ciriaco il Grande, 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE c.f. e p. Iva n. 13756881002, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Gabriella Lupo

-RESISTENTE-

Oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento ed avviso di addebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 19.07.2023, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90143294 50/000, notificata in data 06.07.2023, nonché al sottostante avviso di addebito n. 593 2016 00042150 20 000.

Ha eccepito: preliminarmente, la nullità degli atti impugnati stante la maturata prescrizione quinquennale. Ha dedotto che nulla deve, avendo cessato l'attività lavorativa in data 30.06.2017. Ha, inoltre, eccepito la tardiva consegna del ruolo presupposto all'atto impugnato e la mancanza della sottoscrizione di esso da parte di un soggetto legittimato; l'omessa notifica dell'avviso di addebito,



quale atto presupposto e propedeutico all'intimazione impugnata e la decadenza ex art. 25 D. Leg.vo n. 46/1999. Ha dedotto infine che non sussiste la prova che l'Istituto abbia comunicato le indicazioni per la formazione e pagamento dei DM 10 e la rettifica del DM10. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva accertare e dichiarare che l'INPS e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, non sono creditori nei confronti della ricorrente della somma richiesta di € 4.841,55. Conseguentemente, annullare e revocare il ruolo e l'avviso di addebito opposto, ordinare la cancellazione dell'iscrizione a ruolo. In subordine, accogliere il ricorso ed annullare il ruolo, l'avviso impugnato e l'intimazione per intervenuta decadenza dall'azione esecutiva e per illegittima iscrizione a ruolo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre al difensore. Si è costituito, con memorie depositate il 10.04.2024, l'INPS il quale ha, preliminarmente, eccepito: l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, con conseguente carenza di interesse ad agire; il difetto di legittimazione passiva per i motivi di ricorso afferenti alla fase successiva all'iscrizione a ruolo; l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, per motivi inerenti al merito della pretesa, nonché l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, per i vizi formali del titolo, in quanto tardive, stante la regolare notifica dell'avviso di addebito. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto il mancato perfezionarsi della stessa, atteso il compimento ad opera di Ader degli atti interruttivi della prescrizione e dovendosi tenere conto, ai fini del computo dei termini prescrizionali della normativa emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19. Ha concluso chiedendo, accertarsi e dichiararsi l'impugnabilità dell'avviso di addebito n 593 2016 00042150 20 000 e l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione; dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'INPS. In via principale, ha chiesto rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto; Il tutto con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.

Con memoria depositata il dì 08.04.2024, si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito: l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento; ha contestato l'eccezione di prescrizione stante la notifica dell'avviso di addebito e la presentazione in data 21/04/2017 di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prot. 270502, avente ad oggetto anche l'avviso di addebito impugnato e stante i successivi pagamenti. Ha, altresì, rilevato che ai fini del computo dei termini di prescrizione occorre tenere conto del periodo di sospensione COVID. Ha, infine eccepito il difetto di legittimazione passiva per tutti i motivi di ricorso afferenti al merito della pretesa creditoria. Ha concluso chiedendo: ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, stante la regolare notifica dell'avviso di addebito; Nel merito: ha chiesto: ritenere e dichiarare la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e per l'effetto rigettare la domanda di parte ricorrente perché inammissibile e infondata; ritenere e



dichiarare che nessuna prescrizione è intervenuta per l'avviso di addebito, oggetto del presente giudizio, alla base dell'intimazione di pagamento impugnata; dichiarare, per l'effetto, la regolarità della procedura seguita dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, e la assoluta mancanza di responsabilità in capo alla Agenzia delle Entrate Riscossione per l'eventuale ipotesi di accoglimento della domanda imputabile all'Ente impositore. Con vittoria di spese e compensi del giudizio

All'udienza del 20.05.2024, la causa, onde consentire il deposito della documentazione richiesta, è stata rinviata all'udienza del 20.05.2024 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.

Le parti hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo ciascuna nelle rispettive conclusioni.

La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.

2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e conseguente carenza di interesse ad agire, formulata dagli Enti resistenti. La suprema Corte di Cassazione (Ord. Sez. 5 Num. 749 Anno 2024) in merito ha così statuito: "La circostanza che l'intimazione di pagamento non sia indicata espressamente dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 tra gli atti impugnabili non esclude, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'ammissibilità dell'impugnazione ove l'atto sia manifestazione di una compiuta e definitiva pretesa tributaria, rispetto a cui non può privarsi il contribuente della possibilità di difesa (per la varietà dei casi v. Cass. n. 14243 del 08/07/2015; Cass. n. 15957 del 28/07/2015; Cass. n. 3315 del 19/02/2016; Cass. n. 13584 del 30/05/2017; Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 11471 del 11/05/2018; Cass. n. 5174 del 17/02/2023; Cass. n. 20051 del 13/07/2023; specificamente con riguardo all'impugnabilità dell'intimazione di pagamento v. Cass. n. 2616 del 11/02/2015)". Nella specie, il contribuente con il ricorso ha eccepito anche la prescrizione successiva e quindi il fatto estintivo sopravvenuto della intervenuta prescrizione delle pretese contributive, da cui l'interesse al ricorso e l'ammissibilità dell'impugnazione.

Prive di pregio sono da ritenersi le eccezioni, formulate da parte ricorrente e afferenti ad una tardiva costituzione dell'Inps stante la tempestiva costituzione di quest'ultima avuto riguardo alla rinnovazione della notifica e fissazione dell'udienza del 22.04.2024 disposte con ordinanza del 22.01.2024.

2 Al fine di qualificare l'azione promossa occorre precisare che: qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed



agevolazioni in genere; eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella; qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto. Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha recentemente statuito che "In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "rationetemporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di *pagamento e della notificazione*", così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003). Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove come nel caso di specie si alleggi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.



Parte ricorrente con le eccezioni formulate in ricorso ha fatto valere, in primo luogo, vizi che attengono al merito della pretesa contributiva (la prescrizione del credito e la non debenza delle somme richieste). L'azione va, quindi, qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo. Ha, inoltre, fatto valere vizi che attengono alla regolarità formale del titolo o della procedura di riscossione (tardiva consegna del ruolo presupposto e sua mancata sottoscrizione da parte di un soggetto legittimato; omessa notifica dell'avviso di addebito quale atto presupposto all'intimazione impugnata; decadenza ex art. 25 D. Leg.vo n. 46/1999 e l'omessa comunicazione delle indicazioni per la formazione e pagamento dei DM 10 e della rettifica del DM10), l'azione va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi. Infine ha dedotto fatti estintivi sopravvenuti della pretesa contributiva (prescrizione successiva) proponendo un'opposizione all'esecuzione.

Va in primo luogo esaminata l'eccezione, sollevata dalle parti resistenti di tardività dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. A tal fine va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, sì come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n 4506). L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, è da ritenersi fondata.

L'Istituto Previdenziale ha prodotto la ricevuta di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna in formato XML dal quale risulta la regolare e valida notifica, dell'avviso di addebito opposto, in data 13.09.2016

La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo leggibile dal mittente contenente i dati di certificazione".

Va rilevato che i requisiti di validità e probatori della notifica via p.e.c. seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della p.e.c. dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette in via generale da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo p.e.c. del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c. si presume conosciuto dal destinatario (Cfr.: Tribunale Roma, Sez. Lavoro, sentenza 19.03.2018).

La prova della notifica via Pec è quindi assolta mediante la produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria (Cass



n.15035/2016).

Detta prova contraria non è stata fornita dal ricorrente va pertanto rigettata l'eccezione dallo stesso formulata di invalidità della notifica dell'avviso di addebito per essere stato notificato ad un indirizzo pec non riferibile alla ricorrente e non presente negli elenchi pubblici. Ed invero la documentazione prodotta non è idonea a provare che alla data della notifica dell'avviso di addebito l'indirizzo pec non fosse quello della ricorrente. Parte ricorrente ha, infatti prodotto il documento ricerca indirizzo pec privo di data che non consente in alcun modo di ritenere che, all'epoca della notifica, l'indirizzo utilizzato dall'Inps non fosse l'indirizzo pec della ricorrente. Ha, inoltre, prodotto visura Camerale storica della ditta TORREFAZIONE SANCAFE' DI QUARANTA MARIA, afferente ad attività intrapresa dalla ricorrente in data 12/01/2021 e quindi estranea ai fatti di causa. Si osserva, infatti, che i contributi richiesti, con l'avviso di addebito opposto, riguardano i contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 06/2016 al 06/2016, gli stessi non possono pertanto riferirsi ad una attività intrapresa circa 5 anni dopo. La contribuzione richiesta non riguarda la ditta Torrefazione Sancafe' Di Quaranta Maria, iniziata nel 2021, ma afferisce ad attività precedentemente svolta dalla ricorrente ed in merito alla quale nulla ha prodotto il ricorrente al fine di provare il diverso indirizzo pec.

Ciò posto avuto riguardo alla sopra citata data di notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 13.06.2016, si deve ritenere che il ricorso, depositato il 19.07.2023 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni.

Per mera completezza si osserva che anche se l'avviso di addebito non fosse stato notificato, ipotesi che come detto non ricorre nella specie, il ricorso sarebbe stato comunque tardivo, stante la conoscenza dell'avviso di addebito già in data il 21/04/2017, quando la ricorrente ha presentato, anche per l'avviso di addebito impugnato, istanza di definizione agevolata (si veda all. 2 fasc. ADER). Si ricorda, infatti, che l'istanza di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18/06/2018, n. 16098, Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 19401 Anno 2022 e Sent. Sez. 5 Num. 5160 Anno 2022).

Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).

Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria.



In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l’opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa dell’ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).

La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall’abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l’iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell’ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell’ente impositore”. L’opposizione a ruolo è quindi inammissibile

Del pari tardive e quindi inammissibili, oltre che infondate sono i motivi di opposizione integranti ipotesi di opposizione agli esecutivi afferenti all’avviso di addebito. Quanto all’eccezione di nullità intimazione di pagamento per omessa notifica dell’atto prodromico la stessa, stante la regolare notifica dell’avviso di addebito, è da ritenersi infondata.

Non resta che esaminare l’eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente ha, infatti, eccepito, anche la prescrizione perfezionatasi successivamente alla notifica dell’avviso di addebito, facendo così valere un fatto estintivo della pretesa accertata nell’avviso di addebito.

Detto fatto estintivo nella specie non ricorre.

Occorre rilevare che ADER in allegato alla memoria di costituzione ha prodotto, quale valido atto interruttivo della prescrizione la comunicazione, del 28.06.2017 (notificata con pec il 23.06.2017) di accoglimento dell’istanza di adesione alla definizione agevolata presentata dal ricorrente in data 21/04/2017 prot. n. 270502 (all. 2 fasc. ader). ADER documenta, altresì, per il suddetto avviso di addebito n. 15 pagamenti dal 07/06/2019 al 5.08.2019 e dal 08.10.2019 al 27/11/2019 (all.3 fasc. Ader). Ed invero l’originario carico iscritto a ruolo di €. 4.570,89 risulta ridotto ad €. 3.258,68 (estratto di ruolo all 4 fasc. Ader). In merito alla predetta documentazione nessuna specifica contestazione risulta formulata dal ricorrente.

Risulta pertanto pacifico in quanto documentato e non contestato che la ricorrente ha chiesto la rateizzazione del pagamento delle somme portate dall’avviso di addebito ed ha, anche proceduto al



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/05/2024

pagamento di parte del dovuto riconoscendo così il proprio debito. (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez. 6-L, 29/12/2015, n. 26013).

Dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione decorre un nuovo termine quinquennale di prescrizione (Cassazione n.5160/2022, Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez. 6-L, 29/12/2015, n. 26013), che, risulta interrotto dai successivi pagamenti effettuati. Dai pagamenti eseguiti comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Nella specie l'ultimo pagamento documento è datato 27/11/2019 da quanto sopra consegue che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta il 06.07.2023 i crediti portati dall'avviso di addebito n. 593 2016 00042150 20 000 non erano prescritti e sono pertanto dovuti e ciò anche a prescindere dalla sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa Covi - 19.

L'eccezione di prescrizione successiva formulata dal ricorrente in relazione ai crediti portati dall'avviso di addebito suindicato deve essere, quindi, rigettata.

3. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sono poste a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da **QUARANTA MARIA**, avverso gli atti in epigrafe indicati; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

rigetta il ricorso;

condanna l'opponente a rifondere agli enti opposti le spese di lite, che vengono liquidate in favore di ognuno nella somma di euro 800,00, ciascuno oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%.

Catania, 30 maggio 2024

Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi

